

AnconAmbiente SpA – ANCONA

CONTRATTO di appalto per il “SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DALL’ANCONAMBIENTE SPA - CODICE CER 200108” – (CPV 90513000 – CODICE NUTS ITI32 – CODICE CIG N. 90016425F8).

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente S.p.A., con deliberazione n. 8 del 08.09.2021, ha approvato il Disciplinare di Gara ed il Foglio Patti e Condizioni per l’appalto denominato “Servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni gestiti dall’AnconAmbiente SpA - Codice CER 200108 (CPV 90513000 – Codice NUTS ITI32 – Codice CIG N. 90016425F8)”;
- il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente S.p.A con la citata deliberazione n. 8 del 08.09.2021 ha indetto una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi;
- il Seggio di Gara, nelle sedute pubbliche tenutesi il....., ha provveduto all’espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo bando di gara;
- l’Amministratore Delegato, con atto del ha approvato i verbali della Commissione di Gara, nominata con deliberazione n. del, relativi alla proposta di aggiudicazione datata, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento ed ha conseguentemente aggiudicato il “Servizio di recupero della frazione

organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni gestiti dall'AnconAmbiente SpA - Codice CER 200108 (CPV 90513000 – Codice NUTS ITI32 – Codice CIG N. 90016425F8)” alla Società, per l'importo complessivo netto presunto di €, oltre IVA derivante dal ribasso percentuale del% da applicare al prezzo unitario di euro 110,00 a tonnellata posto a base di gara, tenuto conto del quantitativo stimato di frazione organica da recuperare pari a 15.000 ton (prezzo unitario offerto *euro/ton*); gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

- la Società di con nota del ha presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;
- la/il..... diha inoltre trasmesso la nota relativa al consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento 679/2016/UE;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

l'AnconAmbiente SpA di Ancona, con sede legale in Via del Commercio n. 27 (C.F. e P.IVA n. 01422820421), di seguito più brevemente indicata con la dizione “AnconAmbiente”, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Roberto Rubegni, nato a Pitigliano (GR) il 29.04.1965, che agisce in nome e per conto della stessa in virtù della deliberazione n. 8 del 08.09.2021 il Consiglio di Amministrazione dell'AnconAmbiente SpA

E

la/il con sede in- via- (C.F. e P.IVA n.), di seguito più brevemente indicata con la dizione

“Società”, rappresentata dal sig.nato ail e residente a - via, in qualità di Legale Rappresentante, il quale agisce in nome e per conto della stessa, che pertanto si obbliga nella più piena e valida forma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – L’AnconAmbiente affida alla Società, che accetta, l’appalto relativo al “Servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni gestiti dall’AnconAmbiente SpA - Codice CER 200108 (CPV 90513000 – Codice NUTS ITI32 – Codice CIG N. 90016425F8)” alle condizioni tutte specificate nel presente contratto, nel bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Foglio Patti e Condizioni e nei relativi allegati, da intendersi tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono sottoscritti anche tutti gli elaborati sopra indicati.

Art. 3 – L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dai territori del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e altri Comuni della provincia di Ancona, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. La tipologia di rifiuti di che trattasi è classificata in conformità all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con il codice CRE 200108.

Art. 4 – L’importo netto complessivo presunto del servizio è fissato in € (euro) oltre IVA. L’importo degli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è pari a € 0,00 non ritenendosi

rischi da interferenza con il personale dell'AnconAmbiente.

Art. 5 – La durata del servizio oggetto del presente contratto è fissato in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dalla data del “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” ovvero al raggiungimento dell’importo contrattuale presunto.

L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E’ pertanto escluso il tacito rinnovo.

L’Anconambiente si riserva in ogni caso la facoltà prescritta all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 6 – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la/il ha costituito la prescritta cauzione di €(euro), pari al% dell’importo contrattuale, mediante garanzia definitiva n.rilasciata in datadalla Compagnia di Assicurazioni, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, così come previsto dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 7 – Si dà altresì atto che la Società ha in atto la polizza tipo polizza n.rilasciata dalla Società a copertura dei danni causati a persone e a cose durante l’esecuzione delle attività svolte dalla Società. Il massimale RCT/RCO per ogni sinistro è pari a €

Tale polizza avrà efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare conformità dell'esecuzione del servizio.

Art. 8 – In conformità a quanto stabilito all'art. 10.3 del Foglio Patti e Condizioni, il pagamento del servizio verrà effettuato dietro presentazione di apposita fattura emessa mensilmente che verrà liquidata entro 60 giorni data fattura fine mese previa verifica di quanto indicato all'art. 10.3 del Foglio Patti e Condizioni.

Si ricorda che le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R. 633/1972".

Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi se non conformi all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, l'AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione SpA, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'AnconAmbiente è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi il pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dal sig..... Legale Rappresentante, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i bancario/i intestato/i alla, presso lacodice IBAN....., sul quale è/sono delegato/i ad operare il/i sig./sigg.ri, - nato/a a il- codice fiscale

Ogni modificazione in ordine al/i conto/i corrente/i bancario/i indicato/i ed al/ai soggetto/i delegato/i ad operare sullo/sugli stesso/i dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto ad AnconAmbiente SpA.

Art. 9 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi l'appaltatore dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Il mancato utilizzo del/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i ed indicati all'art. 8 per l'esecuzione delle transazioni relative al presente contratto costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

Art. 10 – AnconAmbiente applicherà eventuali penali in conformità e con le modalità prescritte all'art. 14 del Foglio Patti e Condizioni.

Art. 11 – Sono a carico della Società tutti gli obblighi e oneri già previsti nel Foglio Patti e Condizioni e di quelli imposti per legge.

Art. 12 – La Società, così come dichiarato in sede di gara, potrà concedere in subappalto, nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, previa autorizzazione di Anconambiente, i servizi di seguito indicati:
.....;

Art. 13 – Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazioni da parte della Società, degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 14 – Tenendo conto di quanto previsto dalla Legge della Regione Marche 18.11.2008, n. 33, ed in particolare all'art. 9 di tale Legge, per quanto non modificato da leggi e/o provvedimenti successivi, nell'esecuzione della fornitura che costituisce l'oggetto del presente contratto la/il si obbliga:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione dei lavori stessi ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;
- b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- c) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), accertata dall'AnconAmbiente o ad essa segnalata dai competenti uffici di controllo, l'AnconAmbiente ne dà comunicazione alla Società, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:
 - 1) se il servizio è in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5% al 20% sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della

inottemperanza accertata e comunque non inferiore al triplo dell'entità dell'inottemperanza medesima;

2) se il servizio è ultimato, alla sospensione del pagamento del saldo;

d) il pagamento alla delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

Le somme accantonate ai sensi di quanto indicato alla lettera c) sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati.

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito della Società, ovvero qualora l'inadempienza della stessa venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'AnconAmbiente si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e sulla cauzione presentata.

Art. 15 – Ai sensi dell'art. 24 del Foglio Patti e Condizioni, tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'AnconAmbiente e la Società, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Art. 16 – AnconAmbiente, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE, informa la/il, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nella presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Art. 17 – I rapporti intercorrenti con l'AnconAmbiente sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dall'AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it - amministrazione e trasparenza).

Art. 18 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara e dal Foglio Patti e Condizioni - si farà riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e smi per quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e smi, nonché eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e smi se ed in quanto applicabili.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, lì

L'ANCONAMBIENTE SpA

LA SOCIETA'